



# *Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI  
AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

A Direzioni Generali Territoriali  
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile  
Loro sedi

E, p.c. Capo di Gabinetto del Ministro  
[ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it)

Regione siciliana  
Assessorato turismo comunicazione e trasporti  
Servizio comunicazioni e trasporti  
Dipartimento trasporti e comunicazioni  
[dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it)

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Mobilità trasporti e telecomunicazioni  
Motorizzazione civile  
[regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it](mailto:regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it)

Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione traffico e trasporti  
[motorizzazione@provincia.bz.it](mailto:motorizzazione@provincia.bz.it)

Provincia autonoma di Trento  
Motorizzazione civile  
[motorizzazione.civile@provincia.tn.it](mailto:motorizzazione.civile@provincia.tn.it)

Regione Valle d'Aosta  
Ufficio Motorizzazione  
[r.ducourtill@regione.vda.it](mailto:r.ducourtill@regione.vda.it)

CONFARCA  
[confarca@confarca.it](mailto:confarca@confarca.it)

UNASCA  
[unasca@unasca.it](mailto:unasca@unasca.it)

U.R.P.  
[urp.caraci@mit.gov.it](mailto:urp.caraci@mit.gov.it)



# Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI  
AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

**Oggetto: Procedura rinnovo patente scaduta di validità da oltre cinque anni – Esperimento di guida.**

Come è noto nel tempo sono intervenute diverse disposizioni da parte di questa Direzione Generale in merito ai criteri da adottare nei casi di richiesta di conferma di validità di patenti di guida scadute.

E' indubbio, però, che le procedure adottate in materia dagli Uffici hanno determinato, nel tempo, numerosissimi ricorsi gerarchici corredati da altrettante dichiarazioni sostitutive, "agevolmente" rese da terzi, tutte riguardanti l'esercizio, la capacità e la continuità nella conduzione dei veicoli da parte di soggetti la cui patente risultava scaduta.

Moltiplicazione del contenzioso, applicazione disomogenea sul territorio e posizione giurisprudenziale convergente sulla necessità di una valutazione puntuale circa l'effettiva persistenza dell'idoneità tecnica alla guida, impongono, nelle more di una evoluzione normativa al riguardo, di regolamentare in modo più dettagliato ed univoco la procedura di che trattasi, riducendo gli attuali margini di incertezza operativa che affliggono gli Uffici e disorientano l'utenza.

Stante quindi l'oggettiva esigenza di dare effettività e contenuto alla "verifica di persistenza dell'idoneità tecnica alla guida" **si dispone** che i titolari di patente di guida scaduta di validità da oltre cinque anni, che presentino agli UMC la richiesta di conferma di validità della patente, dovranno sostenere, preliminarmente alla conferma, una prova pratica di guida, classificata come "**esperimento di guida**" tesa ad accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida (capacità di effettuare manovre e abilità di comportamento nel traffico).

La prova sarà calibrata sulla categoria di patente posseduta dall'interessato. Nel caso in cui la patente comprenda più categorie, l'esperimento di guida si svolgerà secondo le modalità previste per la categoria di patente riportata nella seconda colonna della tabella che segue:

patente comprendente le categorie	Esperimento/prova pratica di guida
CE e DE	una di tali categorie
C (o C1) e DE	categoria DE
CE e D (o D1)	categoria CE
C1 (o C1E) e D	categoria D
C e D1 (o D1E)	categoria C
C e D	una di tali categorie
C1E e D1E	una di tali categorie
C1E e D1	categoria C1E
C1 e D1E	categoria D1E
B (o BE) e una di queste categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	per la categoria posseduta diversa dalla categoria B (o BE)
A (o A1 o A2) e B (o BE)	una di tali categorie
A (o A1 o A2) e B1	una di tali categorie
AM e A (o A1 o A2)	categoria A (o A1 o A2)
AM e B (o B1 o BE)	categoria B (o B1 o BE)



# *Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI  
AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

La durata della prova deve essere di almeno 15 (quindici) minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e di almeno 25 (venticinque) minuti per le altre categorie.

Il candidato può presentarsi all'esame come privatista (con veicolo non munito di doppi comandi) o come allievo di autoscuola.

In ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell'esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato dovrà essere accompagnato da una persona, in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 122 comma 2 del CdS.

Per sostenere la prova pratica, il candidato dovrà presentare istanza utilizzando il mod. TT 746 corredata di attestazione di versamento di 16,20 euro su conto corrente postale n. 9001.

In caso di esito favorevole della prova pratica e, pertanto, una volta accertato il permanere del requisito di idoneità tecnica alla guida, l'Ufficio potrà dare corso all'emissione del duplicato patente per conferma di validità con inserimento, nella maschera GE91, di un'apposita "informativa" circa la data e l'esito dell'esperimento di guida effettuato.

L'esito negativo dell'esperimento di guida che rafforza, quindi, il dubbio circa la persistenza del requisito di idoneità tecnica alla guida, comporta invece la necessità, per il conducente, di sottoporsi all'esame di revisione della patente.

La mancata richiesta di sottoporsi all'esperimento di guida da parte dei conducenti interessati comporta la necessaria emanazione del provvedimento di revisione della patente da parte dell'Ufficio.

Le S.V. vorranno garantire all'utenza la massima diffusione dei contenuti della presente ed adottare le presenti disposizioni a decorrere dal 1.09.2021.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il contenuto della presente.

(ing. Pasquale D'Anzi)